

controllo della gestione dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione nominato, da ultimo con D.M. 07.06.2006, è venuto a scadenza il 07.06.2010.

La delibera del Consiglio di Amministrazione n°52 del 26.11.2009 con la quale erano state indette, per i giorni 13-14.04.2010, le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione e dei Comitati provinciali è stata revocata dallo stesso Consiglio di Amministrazione con successiva delibera n°5 del 15.02.2010 con la quale ne è stato posticipato l'espletamento a data successiva all'approvazione del regolamento di riordino¹⁵.

Il Consiglio di Amministrazione, non ricostituito entro il termine del 07.06.2010, di scadenza e, pertanto, prorogato, ai sensi dell'art. 3, primo comma, D.L. 293/1994 conv. in L. 444/1994, sino al quarantacinquesimo giorno successivo alla scadenza (22.07.2010) ha, di fatto, continuato ad operare sino al 21.07.2010 (data dell'ultima riunione).¹⁶

Dalla documentazione trasmessa risulta che gli organi collegiali centrali dell'Ente si sono riuniti con la frequenza risultante dal prospetto che segue¹⁷:

RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI				
	2007	2008	2009	2010 01.01/31.07
giunta esecutiva	19	22	27	13
consiglio di amministrazione	14	12	16 ^(a)	10
collegio dei revisori dei conti	15	14	11	6 ^(b)

a) Ivi comprese n°5 riunioni in prosecuzione (aggiornamento) di precedente seduta;

b) Il Collegio dei Revisori dei Conti si è, inoltre, riunito, successivamente alla soppressione dell'Ente, in data 28 settembre 2010 (verbale n°7/2010), in data 21.10.2010 (verbale n°8/2010) ed in data 04.07.2011 (verbale n°1/2011).

Costituivano organi periferici i Comitati Provinciali ENAM, che l'art. 41 dello Statuto prevedeva che fossero istituiti in ciascuna provincia quale "articolazione periferica dell'Ente" e che fossero composti dal Presidente¹⁸ - eletto nel proprio seno dal Comita-

zioni" (in rappresentanza della Corte dei Conti risulta, peraltro, nominato non un funzionario ma un magistrato).

¹⁵ Sul regolamento di riordino cfr. retro, nota 3.

¹⁶ In proposito, occorre osservare come nel periodo di "prorogatio" - durante il quale, a termini dell'art. 3, secondo comma, D.L. 293/1994 conv. in L. 444/1994, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità - il Consiglio di amministrazione ha, fra l'altro, ratificato, con delibera n°41 del 21 luglio 2010, l'accordo integrativo del 20.07.2010 per il personale non dirigente (cfr. relazione del Presidente al Rendiconto gestionale 01.01-31.07.2010).

¹⁷ Nonostante che, a termini dell'art. 39, terzo comma, dello Statuto i revisori "assistono alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione", dalla documentazione trasmessa risulta che i revisori vi hanno assistito solo in rari casi.

¹⁸ Il Presidente del Comitato Provinciale ne indice e presiede le riunioni e lo rappresenta nei confronti dell'Autorità scolastica locale e di altri soggetti istituzionali

to Provinciale nell'ambito della componente elettiva - da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il Provveditorato agli Studi, da quattro rappresentanti eletti dagli insegnanti a tempo indeterminato della scuola elementare e materna statali in attività di servizio e da un rappresentante eletto dai direttori didattici delle scuole statali in attività di servizio.

I Comitati Provinciali svolgevano i compiti riguardanti le prestazioni istituzionali demandati loro dallo Statuto, dai relativi regolamenti di attuazione e dalle direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione (art. 44 St.), con i mezzi finanziari derivanti dallo stanziamento annuale disposto dal Consiglio di Amministrazione, oltre che da eventuali oblazioni da parte di enti o di privati e, all'occorrenza, accedendo al fondo di solidarietà nazionale (art. 49 St.).

Il Provveditorato agli Studi¹⁹ esercitava le funzioni di vigilanza sul Comitato provinciale, che durava in carica 4 anni e si rinnovava in coincidenza delle elezioni per il Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 24.04.1998, il compenso annuo lordo del Presidente dell'E.N.A.M. è stato determinato, ai sensi dell'art. 11 della L. 14/1978, in misura pari al "vigente trattamento annuo iniziale lordo del Direttore Generale dell'Ente medesimo, maggiorato del 20%", pari, nel periodo in considerazione, ad €. 101.954,93 (= €.84.962,44 + 20%)²⁰.

Il suddetto compenso è stato ridotto a decorrere dal 01.01.2006 al 31.12.2008, del 10%, a termini dell'art. 1, comma 58° L. 266/2005, è pertanto rideterminato in €. 91.759,44²¹.

A seguito della circolare n°32/2009 del 17.12.2009 del Ministero dell'Economia e

¹⁹ A seguito della soppressione dei Provveditorati agli Studi (art. 6, settimo comma, D.P.R. 06.11.2000 n°347), le relative funzioni sono state esercitate dall'articolazione territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale (denominata, dapprima, "Centro Servizio Amministrativi", successivamente "Ufficio Scolastico Provinciale" ed infine "Ambito territoriale").

²⁰ Con il C.C.N.L. del 01.08.2006, relativo al personale dirigente dell'area VI (enti pubblici non economici) per il biennio economico 2004-2005, lo stipendio tabellare annuo lordo e la retribuzione di posizione - parte fissa, costituenti il trattamento economico fisso iniziale dei dirigenti di prima fascia, sono stati determinati, a decorrere dal 01.01.2005, rispettivamente, in €.51.329,04 ed in €.33.633,40, e, pertanto, in uno in €.84.962,44.

²¹ Con le disposizioni di cui ai commi 58° e 59° dell'art. 1 della L. 23.12.2005, n°266 (legge finanziaria 2006), nel prevedere, rispettivamente, che le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni, fossero automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 e che a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non potessero superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58, il legislatore ha inteso contenerne l'ammontare, per l'intera durata del triennio, in misura non superiore a quello in godimento alla data del 30 settembre 2005 ridotta del 10%. Nella specie, peraltro, la riduzione del 10% è stata applicata all'importo del compenso determinato sulla base del C.C.N.L. relativo alla dirigenza stipulato in data 01.08.2006, e pertanto, in data successiva alla suddetta data del 30.09.1995, per quanto relativo al decorso biennio economico 2004 - 2005.

delle Finanze – R.G.S. che ha precisato che non sussistono “i presupposti per rideterminare, in aumento, le misure dei compensi ai componenti degli organismi collegiali di direzione, amministrazione e controllo stabiliti al 30 settembre 2005 e ridotti del 10%”, l’Ente che, nel corso del 2009, aveva liquidato il compenso annuo lordo del Presidente senza operare la riduzione del 10%, ha ripristinato la riduzione ed ha dato corso al recupero dei maggiori importi corrisposti²².

L’art. 5, ultimo comma, del D.Lgs. 1346/1947 prevede che l’ufficio di consigliere sia gratuito.

Il Consiglio di Amministrazione dell’E.N.A.M. ha, peraltro, previsto la corrispondenza in favore dei propri componenti, per la partecipazione alle riunioni dello stesso Consiglio, della giunta esecutiva e delle commissioni consiliari di un gettone di presenza, determinandone, da ultimo, l’ammontare in €.41,32, controvalore in euro di £.80.000 (delibera del Consiglio di Amministrazione n°8 del 12.01.2000, approvata dal Ministero vigilante con nota prot. 668 del 12.02.2000).

I compensi dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono stati determinati in €.12.748,22 annui lordi per il Presidente ed in €.10.623,52 per gli altri componenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.06.2002.²³

La seguente tabella evidenzia l’andamento delle spese per gli organi dell’Ente nel periodo in esame.

	2006	2007	variaz. %	2008	variaz. %	2009	variaz. %	2010 01.01-31.07	variaz. rettificata
compensi e rimborsi spese della Presidenza ²⁴	180.000	105.000	-41,67	112.966	7,59	117.704	4,19	45.781	-33,03
indennità e rimborsi spese ai componenti degli organi collegiali di amministrazione	70.000	55.000	-21,43	69.000	25,45	54.000	-21,74	20.432	-34,86
spese elezioni rinnovo organi ente	122.503		-100,00						
compensi, indennità e rimborsi al collegio dei revisori e servizio controllo interno	86.000	59.820	-30,44	90.882	51,93	70.654	-22,26	10.753	-73,80
Totale	458.503	219.820	-52,06	272.848	24,12	242.358	-11,17	76.966	-45,32

Nei rendiconti finanziari gestionali, le spese relative ai compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori dei Conti e le analoghe spese riferite al servizio di con-

²² Provvedimento n°17 del 04.02.2010 del Direttore Generale.

²³ Anche sui gettoni di presenza e sui compensi dei revisori dei conti sarebbe stata applicata la riduzione di cui all’art. 1, comma 57, L. 266/2005.

²⁴ Il relativo capitolo di spesa di cui al rendiconto finanziario gestionale ha ad oggetto “spese ed indennità di missione alla presidenza”. Occorre, peraltro, tener presente che l’art. 1, comma 213, L. 266/2005, ha soppresso l’indennità di missione prevista per i dipendenti pubblici, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale, al trattamento dei quali deve aversi riguardo ai fini della determinazione del trattamento del Presidente, commisurato al “vigente trattamento annuo iniziale lordo del Direttore Generale dell’Ente medesimo, maggiorato del 20%”,

trollo interno costituiscono oggetto di un unico capitolo²⁵.

In proposito si osserva che il Consiglio di Amministrazione, che con deliberazione n°15 del 30.05.2006 aveva deliberato di affidare le funzioni di servizio di controllo interno ad un Nucleo di Valutazione, con delibera n°16 del 13.06.2006 ne ha nominato i componenti, fissandone la durata in carica in tre anni, e stabilendone il compenso annuo in €10.000,00 per il Presidente ed in €8.000,00 per i componenti²⁶.

Con delibera n°22 del 28.04.2010, il Consiglio di Amministrazione ha quindi proceduto alla nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (art. 14 D.Lgs. 150/2009).

Si è ampiamente riferito nelle precedenti relazioni in ordine alla struttura organizzativa dell'Ente, disciplinata con il regolamento di organizzazione adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n°106 del 12.10.2000, in conformità al criterio "di distinzione fra indirizzo e controllo, da un lato, ed attuazione e gestione dall'altro, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 29/1993", oggetto di espressa enunciazione all'art. 2, secondo comma, del regolamento²⁷.

Nondimeno, organi di estrazione elettiva, ed in particolare i Comitati Provinciali e la Giunta esecutiva (su delega del Consiglio di Amministrazione²⁸ e/o con successiva ratifica dello stesso), hanno continuato ad esercitare attività gestionali, quali la concessione dei contributi ordinari e straordinari in favore degli iscritti.

Tale situazione, che è stata oggetto di rilievo da parte del Servizio Ispettivo di Finanza Pubblica del M.E.F.²⁹ è cessata, per quanto attiene le attività già di competenza dei Comitati Provinciali, a decorrere dal 1° gennaio 2010³⁰.

Dal canto suo, la Giunta esecutiva ha continuato ad esercitare le suddette competenze deliberative in ordine alle richieste di contributi straordinari.

²⁵ Nel rendiconto finanziario gestionale relativo all'esercizio 01.01-31.07.2010, oltre al capitolo (n°30) relativo a "compensi, indennità e rimborsi al collegio dei revisori e servizio di controllo interno", figura un ulteriore capitolo (n°31) avente ad oggetto "comp. ind. e rim. al servizio C.I. e nucleo di val.", il cui importo, nella tabella di cui al testo, è confluito nella voce che riproduce l'oggetto del primo dei summenzionati capitoli.

²⁶ Con successiva delibera n°27 del 28.07.2009, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto al rinnovo del Nucleo di Valutazione, che, a termini della norma transitoria di cui all'art. 30, primo comma, D.Lgs. 150/2009 ha continuato ad operare fino alla costituzione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

²⁷ Cfr. art. 4, quarto comma, D.Lgs. 165/2001 che prevede che "le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro".

²⁸ Delega riconfermata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n°15 del 21.02.2007.

²⁹ cfr. verbale della Giunta esecutiva n°1 del 14.01.2009.

³⁰ A decorrere dal 1° gennaio 2010, infatti, i Comitati Provinciali hanno cessato di svolgere attività di liquidazione delle domande di contributo (ordinario) da parte degli iscritti, continuando a svolgere mere funzioni di "assistenza agli iscritti, di verifica delle richieste e di validazione dei contributi da sottoporre, successivamente, ed in formato elettronico alla liquidazione della Sede centrale" (verbale della Giunta esecutiva n°1 del 13.01.2010).

3. Personale

Nel 2008, l'Ente, anche in ossequio alle previsioni di cui all'art. 74, primo comma, lett. c) del D.L.112/2008 conv. in L. 133/2008³¹ ha proceduto³² alla rideterminazione della dotazione organica, con una notevole riduzione dei posti previsti.

Come risulta dalla seguente tabella³³ i posti previsti dalla dotazione organica, anche così ridimensionata, erano solo in parte coperti dal personale in servizio (oltre tutto comprendente anche alcune unità di personale non di ruolo e/o comandato da altra amministrazione).

³¹ La cit. disposizione normativa (rubricata "riduzione degli assetti organizzativi") prevede, al primo comma, che le amministrazioni ivi elencate, nel novero delle quali sono compresi gli enti pubblici non economici, provvedano entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti (lett. a), ed alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

³² Con delibera del Consiglio di Amministrazione n°55 del 13.11.2008 successivamente modificata, a seguito di rilievi della F.P. (cfr. relazione illustrativa del Presidente allegata al consuntivo 2008 e verbali del Consiglio di Amministrazione del 25.02.2009 e del 04.03.2009).

³³ La situazione del personale al 31.07.2010 di cui alla tabella è quella risultante dalla nota dirigenziale del 30.09.2010.

In allegato alla nota dell'11.07.2011 di "trasmissione formale del rendiconto generale di fine gestione", il Commissario ad acta ha, peraltro, trasmesso al Ministero vigilante una situazione del personale in servizio al 30.07.2010 "alla luce dei passaggi economici del personale interno banditi con provvedimento direttoriale n°117 del 10.11.2010 ed approvati con provvedimento del Dirigente dell'Area risorse umane e finanziarie n°34 e n°35 del 24.12.2010".

Tale situazione del personale in servizio si differenzia dalla situazione al 31.07.2010 di cui alla tabella in quanto, contempla 0 unità B1 in luogo di 2, 4 unità B2 in luogo di 5, 19 unità B3 in luogo di 16, 0 unità C1 in luogo di 2, 2 unità C2 in luogo di 3, 3 unità C3 in luogo di 20, 20 unità C4 in luogo di 0 (in disparte l'unità in comando da altra amministrazione), mentre sono invariate le unità di personale C5 e dirigenziale.

Come evidenziato nella stessa situazione del personale, gli avanzamenti di livello economico sono, peraltro, conseguenti ad atti e provvedimenti successivi alla soppressione dell'Ente.

In ordine alla suddetta situazione del personale, con nota del 28.07.2011 indirizzata al M.I.U.R., il Ministero dell'Economia e delle Finanze - R.G.S. ha rappresentato "la necessità di acquisire dettaglianti elementi informativi, anche alla luce degli adempimenti affidati da codesto Ministero vigilante al Commissario ad acta". Con nota del 26.10.2011, in riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata dall'Amministrazione vigilante con nota del 05.09.2011, il Commissario ad acta ha rappresentato che "tale procedura" - e cioè la procedura relativa ai suddetti "passaggi economici" - "pur essendo stata materialmente svolta successivamente alla data di soppressione dell'ENAM, ovvero nel corso del secondo semestre 2010" deriverebbe, in realtà, dall'applicazione della precedente contrattazione, "formalmente definita ed approvata in vigenza dell'Ente secondo il modello contrattuale appositamente previsto" - e cioè "preintesa sindacale, successivo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti e recepimento definitivo da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ENAM con deliberazione n°41 del 21 luglio 2010" (delibera che, come innanzi evidenziato, è stata assunta dal suddetto organo in regime di "prorogatio") - e che il predetto accordo comportante passaggi economici la cui decorrenza sarebbe stata contrattualmente fissata dal 1° gennaio dell'anno in questione, ovvero a far data dal 1 gennaio 2010, prima di essere materialmente applicato sarebbe stato "comunque recepito e fatto proprio dall'Ente subentrante" che avrebbe "provveduto ad autorizzare il Direttore Generale ENAM alla sottoscrizione dei bandi".

Con la suddetta nota, il Commissario ad acta premesso che "con nota n°21713 dell' 08.11.2010, a firma del Dirigente Generale della Direzione Centrale Risorse umane dell'I.N.P.D.A.P., dopo specifico incontro con le rappresentanze sindacali INPDAP del 02.11.2011, nel quale sono stati confermati i precedenti accordi sindacali ex ENAM", il Direttore Generale ex ENAM sarebbe stato autorizzato a dar seguito alle procedure comportanti gli sviluppi economici in oggetto - cui, pertanto, avrebbe "dato corso su specifico mandato dell'INPDAP" - ha, inoltre, dedotto che la suddetta attività sarebbe stata "delegata necessariamente dall'INPDAP alle strutture amministrative ENAM, attesa la particolare circostanza per la quale il materiale inserimento nei ruoli INPDAP del personale ex ENAM" sarebbe "stato posticipato dall'articolo di legge riguardante la soppressione dell'Ente all'emanazione dei decreti di trasferimento (ad oggi ancora in itinere)".

DOTAZIONE ORGANICA (D.O.) E PERSONALE IN SERVIZIO (P.S.) PRESSO L'E.N.A.M. *										
	31.12.2006		31.12.2007		31.12.2008		31.12.2009		31.07.2010	
	D.O.	P.S.	D.O.	P.S.	D.O.	P.S.	D.O.	P.S.	D.O.	P.S.
Dirigenti II [^] fascia	4	1	4	3	3	1	3	3 ^(a)	3	3 ^(a)
C5	18	17	18	17	16	16	16	16	16	15
C4					0	0	0	0	0	1 ^(c)
C3	25	22	25	22	22	22	22	20	22	20
C2	30	5	30	5	4	4	4	3	4	3
C1					19	2	19	2	19	2
B3	28	24	28	21	17	17	17	17	17	16
B2					3	3	3	4 ^(b)	3	5
B1	6	2	6	2	10	2	10	2	10	2
TOTALI	111	71	111	70	94	67	94	67	94	67

* Nella tabella non è stato conteggiato il Direttore Generale dell'Ente, non compreso nella dotazione organica (cfr. delibera del Consiglio di Amministrazione del 04.03.2009).

^(a) il dato comprende n°2 dirigenti di II[^] fascia non di ruolo con contratto a tempo determinato;

^(b) il dato comprende n°1 unità B2 non di ruolo in comando da altra amministrazione di altro comparto;

^(c) unità C4 non di ruolo in comando da altra amministrazione di altro comparto.

La tabella che segue mostra l'andamento dei costi del personale³⁴.

COSTI PER IL PERSONALE *									
	2006	2007	variaz.	2008	variaz.	2009	variaz.	2010 (01.01-31.07.)	variaz. (rettificata)
stipendi	3.100.000	3.100.000	0,00	2.875.905	-7,23	2.378.619	-17,29	1.195.292	-13,48
tratt. access. dirigenza	104.000	104.000	0,00	210.000	101,92	210.000	0,00	51.087	-58,12
ind. spese trasp. miss.	2.415	6.152	154,74	14.666	138,39	3.820	-73,95	14.795	566,82
buoni pasto	141.960	124.215	-12,50	155.769	25,40	155.300	-0,30	68.571	-23,98
fondo miglio- ramento	659.501	657.988	-0,23	720.625	9,52	714.246	-0,89	239.509	-42,27
corsi di for- maz. ed agg.	20.525	100.000	387,21	2.635	-97,37	86.099	3167,51	23.049	-53,91
tot. parziale	4.028.401	4.092.355	1,59	3.979.600	-2,76	3.548.084	-10,84	1.592.303	-22,73
oneri sociali	1.028.992	964.691	-6,25	988.547	2,47	1.003.413	1,50	606.064	3,99
T.F.R.	416.277	586.637	40,92		-100	144.722		225.881	168,72
altri costi	48.140	54.140	12,46	60.200	11,19	61.100	1,50	7.412	-79,11
totale	5.521.810	5.697.823	3,19	5.028.347	-11,75	4.757.319	-5,39	2.431.660	-12,00

* compreso il Direttore generale.

³⁴ In ordine alla distribuzione del personale, occorre osservare come, nella relazione del Presidente al Rendiconto generale 01.01-31.07.2010, sia evidenziato come all'area delle prestazioni istituzionali (articolata in 5 divisioni: divisione sanitaria, divisione climatica, divisione scolastico - culturale, divisione cassa mutua e piccoli prestiti e divisione comitati provinciali) fossero assegnate complessivamente 23 unità di personale, mentre avrebbe dovuto esservi assegnato l'85% delle risorse umane disponibili, a termini dell'art. 1, comma 440 della L. 296/2006 (che prevede che il personale utilizzato dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditori e della contabilità, non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse).

Come evidenziato dalla tabella i costi per il personale, leggermente aumentati nel 2007 rispetto al precedente esercizio 2006, mostrano, nel corso dei successivi esercizi, un andamento decrescente, solo in parte imputabile alla diminuzione del personale in servizio.

La successiva tabella, evidenzia, infatti, come negli stessi esercizi vi sia stata anche una riduzione del costo medio per unità di personale in servizio.

COSTO UNITARIO MEDIO DEL PERSONALE									
	2006	2007	variaz.	2008	variaz.	2009	variaz.	2010 (01.01-31.07.)	variaz. (rettificata)
costo complessivo (A)	5.521.810	5.697.823	3,19	5.028.347	-11,75	4.757.319	-5,39	2.431.660	-12,00
numero unità *(B)	72	71		68		68		68	
costo unitario medio (C= A/B)	76.692	80.251	4,64	73.946	-7,86	69.961	-5,39	35.760	-12,00

* compreso il Direttore generale.

Occorre, peraltro osservare che nell'esercizio 2008 non risulta operato accantonamento per il trattamento di fine rapporto mentre l'accantonamento operato nel 2009 a detto titolo è notevolmente inferiore a quello del 2006.

L'incidenza percentuale del costo del personale sul totale dei costi, pur manifestando, nel periodo in considerazione, un andamento altalenante, risulta in tendenziale diminuzione.

INCIDENZA COSTO DEL PERSONALE SUL TOTALE DEI COSTI					
	2006	2007	2008	2009	2010
totale costi per il personale (A)	5.521.810	5.697.823	5.028.347	4.757.319	2.431.660
totale costi (B)	45.830.291	45.868.878	60.632.432	45.386.407	32.165.283
A/B %	12,05	12,42	8,29	10,48	7,56

4. Consulenze

Dai rendiconti finanziari risulta che, nel periodo in esame, l'ENAM ha impegnato per "onorari, compensi per speciali incarichi e consulenze" i seguenti importi:

	2007	2008	2009	2010
Onorari, compensi per speciali incarichi e consulenze (cap. 300)	216.926	195.738	200.082	122.709

Considerato che nel 2004 sono state impegnate, a tale titolo, spese per €.644.331,45³⁵, risulta rispettata, negli esercizi 2007 e 2008, la previsione di cui all'art 1, nono comma, della L. 266/2005 (come modificato dall'art. 27 D.L. 226/2006 conv. in L.248/2006), che ha previsto che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, non potesse essere superiore al 40 % di quella sostenuta nell'anno 2004, mentre non risulta rispettato, nel 2009, il disposto di cui all'art. 61, secondo comma, D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008 che, con previsione applicabile, a termini del successivo terzo comma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ha ridotto il suddetto limite di spesa al 30%, includendovi la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.

	2007	2008	2009	2010
spesa annua per studi ed incarichi di consulenza/spesa impegnata nell'anno 2004	33,67%	30,38%	31,05%	19,04%

Per connessione di materia, occorre, inoltre, evidenziare che, dalla documentazione trasmessa, risulta che l'Ente, autorizzato³⁶ ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ha preferito, nel periodo in esame, avvalersi prevalentemente di avvocati del libero foro³⁷.

³⁵ Il suddetto dato è riportato sub colonna 3 ("somma impegnata esercizio precedente") del rendiconto finanziario gestionale 2005 (cfr. nota n°1)

³⁶ Vds. D.P.C.M. del 12 marzo 1996 recante "autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'E.N.A.M. (Ente nazionale di assistenza magistrale) di Roma, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali".

³⁷ Ad un avvocato del libero foro risulta, inoltre, conferito, con contratto stipulato in data 19.01.2004, e rinnovato in data 19.01.2007, l'incarico di "fornire consulenza legale, argomentazioni giuridiche ed aggiornamenti giurisprudenziali", con riferimento al quale, con la recente sentenza n°2130/2010 del 30.09 - 08.11.2010, la Sezione giurisdizionale per il Lazio, ritenuto che il suddetto incarico fosse stato causa di danno per le finanze dell'Ente, ha condannato il precedente Direttore generale dell'Ente (cessato dal servizio nel novembre 2008) al pagamento in favore dell'Ente della somma di €.100.000,00 comprensiva di rivalutazione monetaria oltre interessi maturandi dalla data della sentenza e spese di giudizio.

5. Attività istituzionale

L'ENAM aveva finalità assistenziali (nonché, sebbene in misura minore, previdenziali) a favore degli iscritti e dei loro familiari.

Giusto il disposto di cui all'art. 3, primo comma, D.Lgs. C.P.S. 21.10.1947 n°1346, l'Ente provvedeva al raggiungimento dei suoi fini con un contributo mensile a carico degli iscritti (lett a), con eventuali contributi dello Stato, di Enti e di privati (lett. b) nonché con lasciti, donazioni ed ogni altro provento (lett. c).

Di fatto, come si verrà esponendo, le entrate erano costituite in misura assolutamente prevalente dal contributo a carico degli iscritti previsto dall'art. 3, lett. a) del D.Lgs. C.P.S. 21 ottobre 1947 n°1346, pari all'1% dell'ammontare lordo dello stipendio degli iscritti calcolato secondo il disposto di cui all'art. 10 D.P.R. 19/1956 e cioè in ragione dell'80% dello stipendio nonché dalle quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni.

Vi erano iscritti d'ufficio gli insegnanti ed i direttori didattici a tempo indeterminato nelle scuole elementari e materne statali (artt. 4 del D.Lgs. 1346/1997 e 3 dello Statuto), i quali mantenevano il diritto alle prestazioni, anche dopo il collocamento in pensione³⁸.

Gli insegnanti a tempo determinato delle scuole elementari e materne statali, gli insegnanti di religione cattolica, gli insegnanti delle scuole elementari parificate, nonché le direttrici e le insegnanti delle scuole materne gestite dai Comuni o da Enti morali, potevano esservi iscritti a domanda a termini dell'art. 2 del D.Lgs. cit. e dell'art. 3, secondo comma, dello Statuto.

Avevano titolo alle prestazioni dell'ENAM, gli orfani dell'iscritto d'ufficio o a domanda o del coniuge dello stesso e categorie equiparate, gli iscritti d'ufficio e il personale in quiescenza e i loro familiari assistibili ai sensi dell'art. 1 della legge 7 marzo 1957 n. 93, gli iscritti a domanda e i loro familiari assistibili dopo almeno cinque anni continuativi di contribuzione volontaria nonché le vedove e i vedovi degli iscritti d'ufficio o a domanda che non avessero contratto nuovo matrimonio.

A termini dell'art. 2 bis del D.Lgs.1346/1947, dello Statuto e relativo regolamento attuativo emanato ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'Ente attuava prestazioni assistenziali:

³⁸ Nel corso dell'audizione svoltasi, in data 26.06.2007, innanzi alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, il Presidente dell'ENAM ha riferito che "a fronte di 330.000 iscritti, i beneficiari sono un milione 300 mila circa".

- in campo sanitario, ad integrazione dell'assistenza erogata dal sistema sanitario nazionale, disponendo, a termini dell'art. 10 St., interventi assistenziali a carattere ordinario (già di competenza dei Comitati Provinciali) e a carattere straordinario (di competenza degli organi centrali)³⁹, nonché, ai sensi dell'art.11 del testo coord. dei reg. att., l'erogazione di assegni integrativi per malattia;
- in campo climatico e termale, attraverso le case di soggiorno e le colonie climatiche di proprietà dell'Ente stesso, convenzioni con strutture alberghiere site in località climatiche ovvero la concessione di contributi agli orfani degli iscritti e categorie equiparate per soggiorni climatici, e, rispettivamente, attraverso l'utilizzo di case di soggiorno di proprietà dell'Ente site in località termali o convenzioni con strutture alberghiere in località termali, con quota di partecipazione alla relativa spesa (retta) a carico dell'iscritto;
- agli orfani dell'iscritto o del coniuge deceduto (od ai soggetti equiparati), mediante il conferimento in favore degli stessi di borse di studio, l'assegnazione di contributi per posti in convitto e di posti in Case dello studente, di assegni di frequenza e di contributi formativi in favore di portatori di handicap;
- in campo scolastico, mediante il conferimento ai figli degli iscritti di borse di studio, l'assegnazione di contributi per posti in convitti o in case dello studente, l'assegnazione di posti presso le Case dello studente - con quota di partecipazione alla relativa spesa (retta) a carico dello studente - nonché l'assegnazione di contributi formativi in favore di portatori di handicap;
- in campo culturale, attraverso la concessione di borse di studio per la frequenza di corsi universitari o di altri corsi di studio, anche all'estero, finalizzati alla qualificazione professionale e di contributi per favorire la partecipazione degli iscritti a corsi residenziali, viaggi di istruzione e convegni [art.19, lett. a) e b) dello Statuto], la promozione di attività e di incontri finalizzati a favorire gli scambi culturali, la concessione delle strutture immobiliari dell' ENAM per attività convegnistico-culturale ed ogni altra iniziativa volta a potenziare l'attività culturale e di formazione professionale degli iscritti [art.19, lett. c), d) ed e) dello Statuto];
- in favore degli iscritti in quiescenza attraverso la loro ammissione (da considerarsi ad

³⁹ La ripartizione delle competenze fra i Comitati Provinciali e la Sede centrale sembra peraltro fondarsi più che sul carattere ordinario o straordinario dell'intervento sull'ammontare della relativa spesa, a seconda che superi o non superi la soglia degli €.3.000 (artt. 8 e 9 del testo coordinato dei regolamenti attuativi).

esaurimento) nelle case di soggiorno permanente dell'ENAM (art.23, prima alinea, St. ed art. 42 testo coord. reg. att.) nonché attraverso la concessione di contributi straordinari per l'assistenza agli iscritti anziani non autosufficienti (artt. 23, ultima alinea, St. e 43 testo coord. reg. att.);

- in campo mutualistico, attraverso la gestione della Cassa Mutua di piccolo credito a favore degli iscritti in attività di servizio, con la concessione di piccoli prestiti il cui importo, ai sensi dell'art. unico della L. 360/1963 non può eccedere quello di due mensilità dello stipendio in godimento;
- in campo previdenziale attraverso la concessione di assegni di solidarietà e di assegni temporanei integrativi in favore dei superstiti già conviventi e a carico dell'iscritto privi di congiunti tenuti al mantenimento e con reddito complessivo annuale del nucleo familiare non superiore ad €.8.530,00 ed in favore degli iscritti collocati a riposo senza diritto a pensione o con pensione/reddito complessivo annuale del nucleo familiare non superiore ad €.10.230,00 [artt. 26 lett. a) e b) dello Statuto ed art. 41 del testo coordinato dei regolamenti di attuazione].

L'art. 28 dello Statuto prevede, inoltre, che "In casi eccezionali di bisogno, non configurabili fra le prestazioni di cui al presente Statuto, il Consiglio d'Amministrazione può disporre interventi straordinari nelle forme ritenute più idonee".

L'ENAM ha adottato un piano di interventi assistenziali in favore degli iscritti terremotati d'Abruzzo deliberando, all'uopo, le necessarie variazioni di bilancio.⁴⁰

L'ammontare risultante dai rendiconti finanziari⁴¹, avuto riguardo agli impegni assunti nel periodo in considerazione, delle varie forme di intervento dell'E.N.A.M. innanzi descritte, è riportata nella seguente tabella, in uno alle relative variazioni.

⁴⁰ Delibere del Consiglio di Amministrazione del 03.06.2009, del 28.07.2009 e del 02.09.2009.

⁴¹ Occorre peraltro, osservare che i capitoli dei bilanci non sempre risultano formulati avuto riguardo all'oggetto dell'intervento, ma anche con riferimento al soggetto competente a deliberare una pluralità di interventi ("prestazioni Comitati Provinciali") ovvero avuto riguardo alle risorse utilizzate ("fondo di solidarietà"); altre voci (quale il capitolo "borse di studio") appaiono parimenti riferibili a più di uno degli interventi menzionati nel testo.

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (importi impegnati risultanti dai rendiconti finanziari)									
	2006	2007	variaz. %	2008	variaz. %	2009	variaz. %	2010 01.01-31.07	variaz. rettil/ta
Assegni temporanei integrativi [art. 26 lett. a) St.]	19.533	30.000	53,59	100.000	233,33	100.000	0,00	150.000	158,25
borse di studio	4.000.000	3.793.000	-5,18	3.141.000	-17,19	3.142.900	0,06	3.201.000	75,35
rette convitti convenzionati	50.000	40.208	-19,58	19.227	-52,18	8.626	-55,14	12.317	145,84
gestione case di soggiorno estivo ed invernali - alberghi convenzionati	5.900.000	5.496.368	-6,84	4.491.643	-18,28	4.000.000	-10,95	3.601.135	55,00
convenzioni alberghiere	2.153.214	2.143.521	-0,45	843.925	-60,63	830.115	-1,64	638.913	32,51
gestione casa soggiorno permanente-Roma	771.301	649.366	-15,81	651.955	0,40	784.341	20,31	689.568	51,37
prestazioni Comitati provinciali	9.981.795	11.999.999	20,22	13.371.000	11,43	11.012.229	-17,64	366.239	-94,27
contributi e borse di studio per attività culturali [art. 19, lett. a) e b), St.]	1.269.775	656.500	-48,30		-100,00				
interventi straordinari assistenza scolastica (art. 28 Statuto)	5.700	450	-92,11	250.530	55.573,33	260.090	3,82	222.740	47,45
interventi a carattere eccezionale (art. 28 Statuto)	600.000	600.000	0,00	600.000	0,00	3.600.000	500,00	600.000	-71,31
contributi straordinari (art. 10, ult. comma e art. 23, ult. inciso, St.)	8.700.000	8.550.000	-1,72	16.800.000	96,49	11.000.000	-34,52	13.004.457	103,54
fondo di solidarietà (art. 61 Statuto) ⁴²	15.000		-100,00	498.009			-100,00	4.000.000	
contributi straordinari Comitati Provinciali per spese sanitarie				8.331.998			-100,00		
gestione casa dello Studente di Ostia Lido	1.924.200	1.745.885	-9,27	1.374.866	-21,25	0	-100,00	321.315	
spese per prestazioni istituzionali (interventi)	35.390.518	35.705.297	0,89	50.474.153	41,36	34.738.301	-31,18	26.807.684	32,86
concessione prestiti agli iscritti tramite la cassa mutuo di piccolo credito	2.914.286	2.942.644	0,97	2.999.592	1,94	3.048.024	1,61	3.000.000	69,46
Totale	38.304.804	38.647.941	0,90	53.473.745	38,36	37.786.325	-29,34	29.807.684	35,82

Come è dato evincere dalla surriportata tabella le spese per gli interventi assistenziali, rimaste, nel 2007, sostanzialmente invariate rispetto ai valori del 2006, hanno avuto un notevole aumento nel 2008, per ritornare, quindi, nel 2009 a valori leggermente inferiori a quelli del biennio 2006 - 2007.

Tale "picco" di crescita nel 2008 deve ascriversi al concorrente aumento degli impegni sui capitoli "contributi straordinari" (art. 10, ult. comma ed art. 23, ult. inciso,

⁴² Giusta il disposto di cui all'art. 61 St., il Consiglio d'Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, costituiva con apposito stanziamento il fondo di solidarietà nazionale al quale, ai sensi dell'art. 20 del regolamento dell'attività e del funzionamento amministrativo contabile dei Comitati Provinciali, i Comitati stessi potevano accedere, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente nel caso in cui, esaurite le risorse derivanti dalla contribuzione ordinaria stanziata dal Consiglio di Amministrazione a termini dell'art. 17 dello stesso regolamento, "si determinino inderogabili ed urgenti esigenze di spese per assistenza nei campi di competenza dei Comitati provinciali, motivate da un particolare stato di bisogno dell'iscritto richiedente".

dello Statuto)” (passati da €8.550.000 ad €16.800.000 con un aumento del 96,49%), “prestazioni Comitati Provinciali” (passati da €11.999.999 ad €13.371.000 con un aumento dell’11,43%) ed all’impegno sul capitolo di nuova istituzione “contributi straordinari Comitati Provinciali per spese sanitarie” per l’importo di €8.331.998, relativo a stanziamento straordinario a “sanatoria” di pratiche in giacenza presso i Comitati Provinciali e ferme per mancanza di fondi.

6. Bilanci di previsione e conti consuntivi

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n°3 del 26.01.2005, l'ENAM, soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 97/2003, ha approvato, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, D.P.R. cit., il regolamento di contabilità.

Con riferimento agli esercizi in esame, l'Ente ha adottato i relativi bilanci preventivi⁴³, redatti in conformità agli schemi allegati al cit. D.P.R. 97/2003⁴⁴, composti, a termini dell'art. 10, terzo comma, D.P.R. 97/2003, dal preventivo finanziario (decisionale e gestionale), dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico e corredati dagli allegati contemplati dal successivo quarto comma dello stesso articolo (bilancio pluriennale, relazione programmatica, tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione, e relazione del collegio dei revisori dei conti).

I bilanci preventivi approvati sono stati oggetto, in corso di esercizio, di provvedimenti di variazione.

I bilanci di previsione dell'Ente ed i conti consuntivi sono strutturati con la previsione di un unico centro di responsabilità amministrativa e tali sono rimasti anche dopo che l'Ente ha potuto contare sulle prestazioni di più unità di personale avente qualifica dirigenziale.⁴⁵

In ossequio alle previsioni normative di cui al D.P.R. 97/2003, il Consiglio di Amministrazione dell'ENAM ha, quindi, adottato, con riferimento agli esercizi 2007, 2008 e 2009, i relativi rendiconti generali composti, a termini dell'art. 38, primo com-

⁴³ I bilanci preventivi relativi agli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010 sono stati, rispettivamente, adottati, previo parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbali n°1/2007 del 22.01.2007, n°14/2007 del 04.12.2007, n°13/2008 del 07.11.2008 e n°11/2009 del 12.11.2009, con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n°2 del 24.01.2007, n°82 del 05.12.2007, n°56 del 13.11.2008 e n°51 del 26.11.2009, approvate dal M.I.U.R. con note prot. n°1611 del 19.04.2007, n°1373 del 04.02.2008. n°624 del 22.01.2009 e n°914 del 09.04.2010.

⁴⁴ Nelle relazioni sugli schemi dei bilanci di previsione relativi agli esercizi 2007 e 2008, il Collegio dei Revisori dei Conti ha evidenziato come non fosse stato rispettato il termine di cui all'art. 10, primo comma, D.P.R. 97/2003, che prevede che "il bilancio di previsione, predisposto dal direttore generale, sia deliberato dal competente organo di vertice non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce" (analogamente dispone l'art.9, primo comma, del regolamento di contabilità dell'ENAM).

Il bilancio preventivo 2007 è stato, inoltre, deliberato ad esercizio già iniziato.

⁴⁵ Con le relazioni di cui verbali n°01/2007, 14/2007 e 13/2008 in ordine ai bilanci di previsione relativi, rispettivamente, agli esercizi 2007, 2008 e 2009, il Collegio dei Revisori dei Conti ha reiteratamente espresso le proprie perplessità sulla suddetta impostazione.

In particolare, con il verbale da ultimo menzionato, l'organo di controllo interno ha rilevato che sebbene l'Istituto avesse "provveduto all'assunzione di personale di qualifica dirigenziale al fine di superare le note e più volte evidenziate carenze collegate alla presenza, in pianta organica, di una sola figura dirigenziale", anche per l'esercizio relativo al 2009, il bilancio di previsione decisionale fosse impostato "con la previsione di un unico centro di responsabilità, la cui titolarità compete al suddetto Direttore generale dell'Ente". Occorre, peraltro, osservare che il regolamento di contabilità dell'ENAM prevede all'art. 3, secondo comma, che "l'assetto organizzativo dell'ente si compone nell'unico centro di responsabilità, individuato nella direzione generale".

ma, D.P.R. cit. dal conto del bilancio, articolato in rendiconto finanziario decisionale e gestionale, dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, e corredati, a termini del successivo secondo comma, dalla situazione amministrativa, dalla relazione sulla gestione⁴⁶ e dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

In particolare:

- il consuntivo relativo all'esercizio 2007 è stato deliberato - previo parere favorevole espresso, con verbale n°5/2008 del 07.05.2008, dal Collegio dei Revisori dei Conti - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°30 del 07.05.2008, approvata dal M.I.U.R. con nota prot. n°9592 del 11.09.2008;
- il consuntivo relativo all'esercizio 2008 è stato deliberato - previo parere favorevole espresso, con verbale n°7/2009 del 27.05.2009, dal Collegio dei Revisori dei Conti - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°23 del 03.06.2009, approvata dal M.I.U.R. con nota prot. n°7815 del 20.07.2009;
- il consuntivo relativo all'esercizio 2009, deliberato dal Consiglio di Amministrazione - previo parere favorevole espresso, con verbale n°03/2010 del 26.04.2010, dal Collegio dei Revisori dei Conti - con deliberazione n°20 del 28.04.2010, è stato modificato a seguito dei rilievi formulati dall'Amministrazione vigilante e dopo essere stato sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti che, con verbale n°6/2010 del 21.07.2010, ha espresso parere favorevole, è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n°40 del 21.07.2010, approvata dal M.I.U.R. con nota prot. n°5677 del 27.07.2010.

Con riferimento al consuntivo relativo all'esercizio 2010 - e cioè al periodo compreso fra l'inizio dell'esercizio (01.01) e la data di soppressione dell'Ente (31.07) - occorre premettere che, secondo le direttive emanate in via generale dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota prot.n°6714 del 23.06.2010 recante "prime linee attuative in materia di soppressione ed incorporazione di enti e istituti vigilati - art. 7 del D.L. 78/2010", richiamate, con specifico riguardo all'ENAM con successiva nota prot. n°8222 del 06.08.2010, il competente organo di amministrazione dell'ente soppresso, in carica alla data di soppressione, avrebbe dovuto provvedere alla deliberazione del "bilancio di chiusura", quale adempimento necessario e propedeutico per l'emanazione dei decreti interministeriali (di natura non regolamentare) previsti dallo stesso D.L. per l'individuazione ed il trasferimento delle risorse strumentali, umane e

⁴⁶ I consuntivi sono corredati, oltre dalla relazione sulla gestione, a firma del Direttore generale dell'Ente, da una relazione a firma del Presidente.

finanziarie degli enti soppressi, da adottarsi, appunto, "sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni".

Pertanto il Consiglio di Amministrazione dell'ENAM, venuto a scadenza il 07.06.2010 e non ricostituito, aveva esaurito, sin dal 22.07.2010, il periodo di "prorogatio".

Con decreto del 30.09.2010, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di consentire la realizzazione delle operazioni di chiusura della gestione dell'ENAM, ha nominato il Presidente dell'ENAM Commissario ad acta "fino al 31 ottobre 2010".⁴⁷

Considerata la sua propedeuticità rispetto al decreto di trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie dell'ENAM, il bilancio di chiusura avrebbe dovuto essere deliberato con congruo anticipo rispetto al termine (ordinatorio) di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, entro il quale, ai sensi dell'art.7, quarto comma, D.L. 78/2010 conv. in L. 102/2010, avrebbe dovuto essere adottato il suddetto decreto di trasferimento.

Pertanto, solo di recente, con delibera n°1 dell'11.07.2011, il Commissario ad acta ha deliberato il bilancio di chiusura della gestione ENAM al 31.07.2010.

Per vero, dalla documentazione in atti risulta che lo schema del bilancio di chiusura era stato predisposto, sin dal settembre 2010, dal Direttore generale dell'E.N.A.M. che, con nota del 30.09.2010, aveva trasmesso la relativa proposta di deliberazione al Collegio dei Revisori dei conti, il quale, con verbale n°8 del 21.10.2010, pur evidenziando che il procedimento di inventariazione dei beni dell'Ente non si era ancora concluso, aveva espresso parere favorevole al bilancio di chiusura.

Sennonché, con nota prot. n°10614 del 29.10.2010, il nominato Commissario ad acta, dolendosi che non gli fosse stata fornita "la ricognizione del patrimonio mobiliare dei Comitati provinciali" e della "mancanza dei rendiconti di chiusura della gestione dei Comitati provinciali", ha trasmesso al Ministero vigilante⁴⁸ lo "schema" di delibera di approvazione del bilancio di chiusura senza, pertanto, deliberare

⁴⁷ In tal senso il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n°8/2010 del 21.10.2010. Secondo quanto leggesi nello stesso verbale, "con il medesimo decreto è stata prorogata l'efficacia del <<D.M. 09.03.2010 di ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, il cui mandato a seguito delle disposizioni legislative inerenti alla soppressione dell'ENAM, deve limitarsi all' esame dei provvedimenti descritti nel già richiamato art. 7, comma 3 bis e 4, del decreto legge 78 del 2010 conv. con legge n°122 del 2010".

L'incarico, conferito al Commissario ad acta fino al 31 ottobre 2010 (vds., in tal senso, la nota del M.I.U.R. del 15.12.2010 prot. n°9110) è stato "prorogato" (dopo la scadenza del termine originario), con provvedimento del 23.12.2010 che, peraltro, "perveniva all'Ente il 4 gennaio, oltre, pertanto, la scadenza del termine di proroga" (vds. in tal senso nota del M.I.U.R. del 09.03.2011 prot. n°1595).

Successivamente, secondo quanto leggesi nella nota del M.I.U.R. del 27.04.2011 prot. n°2900, il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è espresso nel senso che l'attività posta in essere dal citato Commissario ad acta successivamente alla scadenza dell'incarico, possa essere considerata meramente integrativa e funzionalmente riconducibile al mandato ricevuto.

⁴⁸ in uno alla delibera di riaccertamento dei residui.